



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 2020:

LEGGE 23 DICEMBRE 2020 n.222

LA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Art.1 *(Finalità)*

1. La presente legge, in aggiunta all'esistente "società tra professionisti" di cui all'articolo 3 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (legge sulle società), ha la finalità di consentire alle società di capitali lo svolgimento delle attività libero professionali, introducendo e disciplinando nell'ordinamento la figura della "società di professionisti".

Art.2 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge i seguenti termini e espressioni assumono i seguenti significati:
- a) per "legge quadro sulle libere professioni", la Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche;
 - b) per "legge sulle società", la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
 - c) per "attività protetta/e", la/le attività libero professionali prevista/e e disciplinata/e dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche (legge quadro sulle libere professioni);
 - d) per "liberi professionisti", coloro che sono iscritti agli Albi previsti e disciplinati dall'articolo 13 della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche (legge quadro sulle libere professioni);
 - e) per "società di professionisti", le società costituite ai sensi dell'articolo 3 della presente legge in forma di una società di capitali previste dall'articolo 2, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche (legge sulle società);
 - f) per "società di professionisti monodisciplinare", la società di professionisti avente ad oggetto un'unica attività protetta;
 - g) per "società di professionisti multidisciplinare", la società di professionisti avente ad oggetto più attività protette.

Art.3
(Società di professionisti)

1. È consentita la costituzione di società di professionisti sia monodisciplinari che multidisciplinari per l'esercizio di una o più attività protette.

Art.4
(Atto costitutivo e Statuto)

1. L'atto costitutivo delle società di professionisti, oltre a quanto previsto dall'articolo 19 della legge sulle società, deve obbligatoriamente prevedere le seguenti condizioni:

- l'indicazione di società di professionisti monodisciplinare oppure di società di professionisti multidisciplinare;
- l'esercizio, in via esclusiva, di una o più attività protette;
- l'esercizio dell'attività sociale esclusivamente da parte dei soci liberi professionisti;
- che i due terzi del capitale sociale siano obbligatoriamente detenuti da liberi professionisti;
- che l'organo amministrativo se monocratico sia riservato ad un socio scelto tra i liberi professionisti e, se collegiale, sia riservato per non meno di due terzi a soci scelti tra i liberi professionisti;
- che i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci non siano superiori ai due terzi del capitale sociale;
- l'individuazione dell'attività prevalente nella società di professionisti multidisciplinare;
- la disciplina dell'esclusione dei soci liberi professionisti nei casi previsti dall'articolo 10, commi 7, 8 e 9.

2. L'assenza o il venir meno di una delle superiori condizioni costituisce causa di scioglimento e di messa in liquidazione della società, salvo dette condizioni non vengano ristabilite nel termine perentorio di giorni trenta.

Art.5
(Soci)

1. Sono ammessi quali soci di società di professionisti anche persone fisiche diverse dai liberi professionisti; tali soci non possono complessivamente detenere una quota del capitale sociale superiore ad un terzo.

2. Per i soli soci liberi professionisti l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza costituisce elemento sufficiente ad escludere la qualifica di Soggetto Inidoneo così come definito dall'articolo 1, comma 1, numero 9) della Legge sulle società.

3. I soci liberi professionisti non possono essere in numero superiore ad un quindicesimo degli iscritti nell'Albo dell'attività protetta di appartenenza.

4. I soci liberi professionisti forniscono le loro prestazioni per la società di professionisti di cui sono soci e possono, nello stesso tempo, esercitare le attività protette in forma individuale quali lavoratori autonomi.

5. I soci liberi professionisti non possono, nello stesso tempo, essere soci né componenti dell'organo amministrativo di altre società di professionisti.

6. I soci di una società di professionisti possono essere assunti quali dipendenti della stessa.

7. È consentito, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, il regime del socio unico previsto e disciplinato dall'articolo 12 della Legge sulle società e a cui si rinvia.

Art.6
(Organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo, i cui membri debbono essere residenti in territorio sammarinese, se monocratico, è composto da un socio scelto tra i liberi professionisti, e, se collegiale, almeno i due terzi dei membri è scelta tra i soci liberi professionisti.
2. Il mandato di amministratore è incompatibile con la carica di amministratore e socio in altre società di professionisti.

Art.7
(Mandato)

1. L'incarico professionale è assunto dalla società di professionisti e deve essere eseguito in modo esclusivo dai soci liberi professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività protetta richiesta nello svolgimento dei singoli incarichi professionali.
2. Il mandato già conferito a liberi professionisti che diventano soci, si intende trasferito alla società di professionisti partecipata dagli stessi, qualora entro trenta giorni dalla comunicazione il cliente non revochi il mandato.
3. La scelta dei singoli soci liberi professionisti da parte della società di professionisti è richiesta dal cliente; in difetto la scelta è operata autonomamente dalla società che tuttavia comunica al cliente il nominativo prescelto potendo lo stesso far valere il proprio dissenso.
4. L'obbligo al segreto professionale e alla riservatezza si estende a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.
5. I clienti sono obbligatoriamente e prontamente informati su conflitti di interesse con la società e i suoi soci.

Art.8
(Compensi per le prestazioni fornite)

1. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi costituiti dagli onorari, indennità, diritti e spese, le tariffe previste per l'attività protetta richiesta ed eseguita.
2. L'opinamento per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal Consiglio dell'Ordine o del Collegio dell'attività protetta di appartenenza dei liberi professionisti che hanno eseguito la prestazione.
3. Se la prestazione è eseguita da più soci liberi professionisti di società di professionisti monodisciplinare, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo che la pluralità dei professionisti sia stata richiesta o concordata con il cliente.
4. Se la prestazione è eseguita da più soci liberi professionisti di società di professionisti multidisciplinare, appartenenti a diverse attività protette, la stessa è esplicitamente richiesta o concordata con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti sono dovuti per l'attività di uno solo tra i liberi professionisti e con l'applicazione di una sola tariffa.

Art.9
(Responsabilità civile)

1. La responsabilità civile per i danni arrecati ai clienti dall'esercizio dell'attività protetta è a esclusivo carico della società di professionisti che ne è l'unico soggetto passivo, rimanendo salvi i

rapporti interni per l'eventuale rivalsa da parte della società nei confronti dei soci liberi professionisti esecutori dell'attività.

2. La società stipula adeguato contratto di assicurazione, con massimali almeno pari a quelli stabiliti dall'Ordine o dal Collegio dell'attività protetta di appartenenza e comunque mai inferiore ad euro 1.000.000,00, a copertura dei danni arrecati ai clienti e deve comunicarne gli estremi ai clienti stessi che ne facciano richiesta.

Art.10

(Ordini e Collegi professionali dell'attività protetta)

1. Gli Ordini e i Collegi professionali dell'attività protetta esercitano nei confronti delle società di professionisti e dei liberi professionisti, soci delle stesse, i poteri e le funzioni previsti dalla legge quadro sulle libere professioni e dagli Statuti della singola attività protetta, non esclusi i poteri di vigilanza e disciplinari.

2. A tal fine la società di professionisti, dopo la sua iscrizione nel Registro delle Società previsto dalla legge sulle società, presenta domanda di iscrizione all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività protetta prevista dall'oggetto sociale. Nel caso di società di professionisti multidisciplinari la domanda va inoltrata all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività sociale prevalente come precisata nell'atto costitutivo. Il Consiglio provvederà alla relativa iscrizione nel termine di venti giorni. L'iscrizione è condizione necessaria all'avvio dell'attività sociale.

3. La società regola, per quanto compatibile, la propria attività alla disciplina vigente per l'esercizio dell'attività protetta.

4. La società dovrà altresì tempestivamente comunicare ogni sospensione o cessazione della propria attività all'Ordine o al Collegio di appartenenza che procederà con la sospensione o cancellazione.

5. Al fine di cui al comma 1 i soci liberi professionisti delle società di professionisti iscritte all'Ordine o al Collegio e all'Albo dell'attività protetta, al fine dell'esercizio dell'attività protetta, rimangono iscritti all'Ordine o al Collegio e all'Albo della stessa.

6. I soci liberi professionisti della società di professionisti, dopo l'iscrizione della stessa nel Registro delle Società previsto dalla legge sulle società, comunicano all'Ordine o al Collegio di competenza che l'esercizio della propria attività verrà prestata nell'ambito del costituito rapporto sociale.

7. La cancellazione o la radiazione dall'Albo di appartenenza dei liberi professionisti, soci di società di professionisti, comporta l'automatica esclusione da socio libero professionista.

8. La sospensione dall'esercizio dell'attività protetta dei liberi professionisti, soci di società di professionisti, o qualora gli stessi si siano resi colpevoli di gravi inadempienze o siano divenuti per qualsiasi ragione incapaci a svolgere la propria attività, può dar luogo all'esclusione dalla società la quale, in mancanza di diversa previsione nello statuto, è deliberata dall'assemblea dei soci non computandosi tra questi il socio da escludere potendo avere effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

9. Alla esclusione del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano, per quanto compatibili, e se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dalla legge sulle società per il caso di recesso del socio.

Art.11

(Norme relative all'imposta generale sui redditi delle società di professionisti e dei soci liberi professionisti delle stesse)

1. Ai fini dell'imposta generale sui redditi le società di professionisti producono reddito di impresa e sono assoggettati alle disposizioni di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

2. Le attività dei liberi professionisti quali soci delle società di professionisti non producono reddito di lavoro autonomo e non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche né alle normative assistenziali e previdenziali vigenti, neppure con il percepimento dei dividendi che rimane parificato a quello delle altre società di capitali.

3. I soci liberi professionisti delle società di professionisti, se assunti quali subordinati delle stesse, producono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 24 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e sono assoggettati alle normative assistenziali e previdenziali vigenti.

Art.12

(Disposizioni di raccordo, finali e transitorie)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge sono applicate alle società di professionisti le norme di cui alla legge sulle società, alla legge quadro sulle libere professioni e agli Statuti delle attività protette.

2. Le norme della presente legge, eventualmente antinomiche e/o derogatorie degli Statuti delle attività protette, sono in via del tutto eccezionale immediatamente applicabili e obbligano gli Ordini o Collegi professionali ad adeguarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art.13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini